
Da: "gianni.bettoni" <gianni.bettoni@pec.comune.castellanza.va.it>
A: "comune Castellanza" <comune@pec.comune.castellanza.va.it>; "beatrice Colomba" <beatrice.colomba@comune.castellanza.va.it>
Data invio: giovedì 19 novembre 2015 18.19
Allega: RABOLINI relazione sul dosso di via nizzolina.pdf
Oggetto: Allegato a Mozione: soluzioni vaibilistiche e dossi
Con la presente trovate in allegato il documento/relazione del sig. Rabolini per la mozione soluzioni viabilistiche e dossi.
Cordiali saluti
Gianni Bettoni



COMUNE DI CASTELLANZA

N.Prot.: 20800/2015 Data: 20/11/2015

Ufficio: 05 SEGRETERIA

Copia A: SINDACO-LL.PP. - POLIZIA LOCALE-S

ASSESSORI-CAPIGRUPPO-PRES CONS

Allegati.: SI

RABOLINI PER. IND. FRANCO

CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO (VA)

ISCRITTO: ALBO COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI DI VARESE AL N° 650 – RUOLO NAZIONALE PERITI ASSICURATIVI ED INFORTUNISTICA STRADALE AL N° P0000001480 – ASSOCIAZIONE ITALIANA INGEGNERI DEL TRAFFICO E DEI TRASPORTI (A.I.I.T) AL N° 341 – INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA PER AUTOSCUOLA – RESPONSABILE TECNICO DELLE REVISIONI VEICOLI – MEMBRO DELLA COMMISSIONE SICUREZZA (SICUREZZA STRADALE) DEL COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI DI VARESE

PERIZIE RELATIVE ALLA RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA INCIDENTI STRADALI – CONSULENZE SU: VIABILITA' – TRAFFICO – SEGNALETICA – PIANI URBANI DEL TRAFFICO – RETI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO ED INTERURBANO – ACCERTAMENTO DELLE FALSE REVISIONI AUOVEICOLI

ABITAZIONE E STUDIO : VIA COL DI LANA, 21 – 21053 CASTELLANZA (VA) – TEL.: 0331504239 – CELL.: 3386926822

C.F.: RBLFNC54M06B300V – P.IVA: 01657710123 – E-MAIL: francorabolini@libero.it

In data 20.09.2015 il signor Massimo Puricelli congiuntamente al consigliere comunale Gianni Bettioni davano incarico allo scrivente di analizzare il dosso rallentatore di velocità situato sulla via Nizzolina del Comune di Castellanza, all'altezza dell'incrocio con via Monte Cervino. Veniva eseguito sopralluogo ed al termine degli accertamenti svolti, lo scrivente segnala quanto segue:

1 – Regolarità dimensionale:

il dosso rallentatore in questione presenta le seguenti caratteristiche dimensionali:

- Tipo a profilo circolare
- Altezza 7 centimetri
- Base con larghezza 1,2 metri

Quindi dal punto di vista delle caratteristiche dimensionali, il rallentatore di velocità si presenta conforme alle prescrizioni del Codice della Strada.

2 – Regolarità dell'applicazione:

l'art. 179, c.5 del DPR 16.12.1992, N° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) stabilisce che:

I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego su strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.

La via Nizzolina è invece una strada di collegamento tra il centro di Castellanza e la S.P.19, e verso i comuni di Marnate (Nizzolina) e Rescaldina (verso quest'ultimo comune costituisce una valida alternativa alla S.P. 527 (ex S.S.527) dopo la chiusura della Via Gerenzano all'altezza dell'ex passaggio a livello). Quindi è una strada ad intenso traffico, anche se solo in determinate ore della giornata (orario di punta per i lavoratori).

Costituisce inoltre un importante asse verso l'autostrada A8 e verso la nuova Pedemontana (A36). Infine è un itinerario preferenziale per i veicoli di soccorso.

Quindi dal punto di vista della regolarità dell'applicazione il dosso rallentatore **NON** si presenta conforme alle prescrizioni del Codice della Strada.

3 – Applicazione dei segnali relativi al dosso rallentatore (corsia in direzione del centro città) :

Per i veicoli che procedono da via Don Gnocchi verso via Nizzolina/Castellanza centro i segnali riguardanti il dosso rallentatore risultano applicati ad una distanza di 42,65 metri dal rallentatore.

Ex art. 179, c. 7° del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della strada, *"il presegnalamento è costituito dal segnale di cui alla figura II.2, di formato preferibilmente ridotto, posto ad almeno 20 m prima. Ad esso è abbinato il segnale di cui alla figura II.50, di formato preferibilmente ridotto, con un valore compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia già stato imposto un limite di velocità di pari entità".*

Pertanto si deduce che : il segnale di figura II.2 **non** può essere posto a meno di 20 m, e nel caso di applicazione ad una distanza superiore ai 20 m, deve essere integrato con il pannello di "distanza", mod. II.1 (che risulta mancante), ed inoltre risulta errato anche il criterio di applicazione: sullo stesso paletto di sostegno troviamo, partendo dall'alto verso il basso: il segnale di pericolo, il segnale di indicazione che preavvisa una strada senza uscita sulla destra ed infine il limite massimo di velocità.

La corretta applicazione della segnaletica ex art 84, c. 7 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della strada, prescrive invece che siano installati nel seguente ordine (dall'alto verso il basso) : innanzitutto il segnale di pericolo ed il relativo pannello di distanza, poi il limite massimo di velocità ed infine il segnale di indicazione che preavvisa la strada senza uscita.

Pertanto l'applicazione della segnaletica **NON** è conforme alle prescrizioni del C.d.S.

4 – Applicazione dei segnali relativi al dosso rallentatore (corsia in direzione di Marnate/Nizzolina):

Per i veicoli che procedono in direzione di Marnate (Nizzolina) e verso la S.P.19, i segnali risultano applicati ad una distanza di 74,10 metri dal rallentatore.

Valgono pertanto le stesse considerazioni di cui al punto precedente.

Pertanto l'applicazione della segnaletica **NON** è conforme alle prescrizioni del C.d.S.

5 – Precisazioni sui dossi rallentatori di Castellanza:

E' appena il caso di segnalare che **TUTTI** i dossi rallentatori, compresi gli attraversamenti pedonali rialzati ed il rialzo della platea stradale in presenza degli incroci **NON** sono a norma, secondo le prescrizioni del C.d.S., innanzitutto perché **NESSUNA** norma autorizza la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, ed in secondo luogo in base ai criteri di realizzazione degli stessi, già richiamati dall'art. 179/7° del Regolamento: Tutti i rallentatori di velocità infatti presentano difformità sia per quanto riguarda le altezze del manufatto (si cita ad esempio quello di via Papa Giovanni XXIII°) sia perché installati su itinerari preferenziali per i veicoli di soccorso.

6 – Precisazioni del Ministero dei Trasporti:

Si riporta integralmente la circolare emessa dall'ing. Sergio Dondolini, dirigente generale della Direzione Sicurezza Stradale del Ministero:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Parere 26 ottobre 2011, n° 5274
Prot. N° 5274 del 26.10.2011

Oggetto: decreto per eliminare i dossi artificiali in prossimità degli incroci.

Rif. Prot. N° 70429 del 29.09.2011

Con riferimento alle problematiche esposte nella nota in riscontro, si premette quanto segue.

I dossi artificiali sono trattati dall'art. 179, commi da 4 a 9, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della strada (D.P.R. N° 495/1992), il loro uso è consentito solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences e simili, esso è invece vietato su strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per i servizi di soccorso e di pronto intervento.

Al riguardo la direttiva ministeriale 24.10.2000 sulla "corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione", al paragrafo 5.6, impone agli Enti proprietari di evitare che tali manufatti costituiscano pericolo per la circolazione.

Analoghe considerazioni sono state sviluppate dalla II^ Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione, prot. n° 777 del 27.04.2006.

Inoltre, la loro permanenza in opera, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione, può dar luogo a responsabilità in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione.

Ciò premesso, qualora installati in difformità da quanto prescritto dalla

vigente normativa, i manufatti in argomento devono essere immediatamente rimossi, in difetto gli Enti proprietari risponderanno civilmente e penalmente in caso di danni e lesioni derivanti dal loro permanere in opera.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Ing. SERGIO DONDOLINI

Pertanto i dossi rallentatori e gli attraversamenti pedonali rialzati andrebbero tutti rimossi.

7 - Necessità di applicare il dosso rallentatore in corrispondenza dell'incrocio con via Monte Cervino:

Non si ravvisa nemmeno la necessità di applicare il dosso rallentatore all'incrocio tra via Nizzolina e via Monte Cervino, in quanto in quel tratto di strada non si sono verificati gravi incidenti. Si tenga presente che originariamente il dosso rallentatore era installato in corrispondenza dell'incrocio con viale Italia, incrocio in cui si sono già verificati incidenti anche molto gravi e di cui uno addirittura mortale.

8 - Autorizzazione alla divulgazione della presente relazione:

Si autorizza l'uso della presente relazione, che viene fornita gratuitamente, per ogni azione politica che il consigliere Bettoni riterrà opportuna, e, qualora sia data anche agli organi di stampa, dovrà essere riportata integralmente (non sono ammesse pubblicazioni parziali) in quanto il cittadino deve poter comprendere il problema e, se vuole, deve essere messo in condizione di poter effettuare le verifiche del caso.

Dovrà essere sempre indicato l'autore della presente relazione, come da intestazione alla pagina 1.

Castellanza, 09.10.2015

IL CONSULENTE TECNICO DELLA
SICUREZZA STRADALE
RABOLINI Per. Ind. FRANCO

